

Avv.Pasquale Marotta

*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it*

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 6460/2022 - Sezione Terza bis

per i sigg.ri. Bizzarro Cinzia nata a Caserta il 08/12/1985 e residente in Caserta alla via F. De Sanctis, 6, C.F. BZZCNZ85T48B963J; **Mannetta Ottorino** nato ad Avellino il 08/06/1983 e residente in Gesualdo (AV) alla via Tonino Mannetta n. 39, C.F. MNNTRN83H08A509B; **Coppola Chiara** nata a Napoli il 12/01/1995 e residente in Caserta alla via Iannelli, 33, C.F. CPPCHR95A52F839O; **Scippo Gelsomina** Nata il 23/01/1980 a Pompei (NA), residente alla via Aldo Moro n.14 in Cinisello Balsamo (MI) , C.F. SCPGSM80A63G813J; **D'Intini Gloria** nata a roma il 10/12/1976 e redidente in Milano alla via Perugino, N. 22, C.F. NTGLR76T50H501U; **Melillo Valentina** nata a Lecco il 08/01/1986 e residente in Galbiate (LC) alla via Antonio Gramsci, n. 6, C.F. MLLVNT86A48E507U; **Galimberti Davide Alessandro** nato a Desio (MI) il 18/12/1982 e residente in Verano Brianza alla via Cesare Battisti, 20, C.F. GLMDDL82T18D286V; **Lanteri Angela** nata a Voghera (PV) il 26/10/1969 ed ivi residente alla via Ricotti Ercole n. 2, C.F. LNTNGL69R66M109A; **Montella Roberto** nato a Benevento il 25/01/1985 e residente in Milano alla via Vallisneri, 2 C.F. MNTRRT85A25A783F; **Giglio Emilia Guida** nata a Catanzaro il 22/07/1973 e residente in Bologna alla via San Donato, n. 57, C.F. GGLMGD73L62C352F; **Parlato Salvatore** nato a Vico Equense (NA) il 26/04/1981 e residente in Modena alla via Mar Ligure, n.102, C.F. PRLSVT81D26L845G; **Ridolfo Marilina** nata a Nicosia (EN) il 14/08/1984 e residente in Forlì (FC) alla via Resch Alberto n. 10, C.F. RDLMLN84M54F892H; **Temporin Filippo** nato a Rovigo il 25/06/1990 e residente in Treviso alla via Manin, n.16, C.F. TMPFPP90H25H620A; **Borceto Alice** nata a Genova il 25/02/1983 ed ivi residente alla via Pianeletti n. 23, C.F. BRCLCA83B65D969A;

Bernini Alba nata a Genova il 07/03/1992 e residente in Levanto (SP) alla via Sella Mereti, 5/A, C.F. BRNLBA92C47D969S; **Pignato Alberto** nato a Torino il 17/07/1988 ed ivi residente alla via Guido Reni, n. 117, C.F. PGNLRT88L17L219Y; **Gatti Silvio**, nato a Napoli il 10/10/1988 e residente in Striano (NA) alla via Sarno, 180, C.F. GTTSLV88R10F839U; **Bellucci Gianna** nata il 22/01/1985 a Piombino (LI) e residente in Firenze alla via di San Paolino, n. 11, C.F. BLLGNN85A62G687G; **Pilia Simone** nato il 25/10/1989 a Firenze ed ivi residente in via Ragazzi del'99, n. 63, C.F. PLISMN89R25D612B; rapp.ti e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domiciliario presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia.

Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

- **Ricorrenti**

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Direttore Generale p.t.;

nonché contro

- 1) **relativamente ai ricorrenti Bizzarro Cinzia, Mannetta Ottorino e Coppola Chiara, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 2) **relativamente ai ricorrenti Scippo Gelsomina; D'Intini Gloria; Melillo Valentina; Galimberti Davide Alessandro; Lanteri Angela; Montella Roberto, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 3) **relativamente ai ricorrenti Giglio Emilia Guida; Parlato Salvatore; Ridolfo Marilina, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.
- 4) **relativamente ai ricorrenti Giglio Emilia Guida; Parlato Salvatore; Ridolfo Marilina, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione**

Generale, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Emilia Romagna;

- 5) **relativamente al ricorrente Temporin Filippo, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.
- 6) **relativamente ai ricorrenti Borceto Alice; Bernini Alba, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.
- 7) **relativamente ai ricorrenti Borceto Alice; Bernini Alba, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Liguria;
- 8) **relativamente ai ricorrenti Pignato Alberto; Gatti Silvio, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 9) **relativamente ai ricorrenti Bellucci Gianna; Pilia Simone, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 10) **relativamente ai ricorrenti Bellucci Gianna; Pilia Simone, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Toscana.

nonché contro

- **relativamente ai ricorrenti Bizzarro Cinzia, Mannetta Ottorino e Coppola Chiara, contro la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Campania, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate**;
- **relativamente ai ricorrenti Scippo Gelsomina; D'Intini Gloria; Melillo Valentina; Galimberti Davide Alessandro; Lanteri Angela; Montella Roberto, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento

del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Lombardia, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente ai ricorrenti Giglio Emilia Guida; Parlato Salvatore; Ridolfo Marilina, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Emilia Romagna, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente al ricorrente Temporin Filippo, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Veneto, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente ai ricorrenti Borceto Alice; Bernini Alba, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Liguria, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente ai ricorrenti Pignato Alberto; Gatti Silvio, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Piemonte, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente ai ricorrenti Bellucci Gianna; Pilia Simone, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Toscana, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

nonché contro

le singole commissioni d'esame in cui i ricorrenti hanno sostenuto la prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 - Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate, così come di seguito indicate:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCURSUALE
Bizzarro Cinzia	Campania	Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 Castello - Piedimonte Matese (CE)
Coppola Chiara	Campania	Istituto Tecnico Industriale A.Volta - Aversa (CE)
Ottorino Manetta	Campania	Istituto Istruzione Superiore Galileo Galilei – Salerno (SA)
Parlato Salvatore	Emilia Romagna	I.P. “Persolino-Strocchi” – Faenza (RA)
Calestano Maria Consuelo	Emilia Romagna	Istituto Tecnico Tecnologico "C. Rondani" - Parma
Ridolfo Marilina	Emilia Romagna	Istituto Tecnico Commerciale G.Ginanni - Ravenna
Giglio Emilia Guida	Emilia Romagna	ITIS Leonardo da Vinci - Parma
Borceto Alice	Liguria	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Bernini Alba	Liguria	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Montella Roberto	Lombardia	IIS Enzo A. Ferrari – Monza (MB)
Galimberti Davide Alessandro	Lombardia	I.I.S. Badoni – Lecco (LC)

Lanteri Angela	Lombardia	Liceo Classico e Linguistico Statale 'Manzoni' – Lecco (LC)
Melillo Valentina	Lombardia	Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci – Carate Brianza (MB)
D'Intini Gloria	Lombardia	Istituto di Istruzione Superiore Statale · Vittorio Bachelet – Oggiono (LC)
Scippo Gelsomina	Lombardia	Istituto "G. Maggiolini" - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Parabiago (MI)
Pignato Alberto	Piemonte	Istituto d'Istruzione Superiore Marconi-Galletti-Einaudi – Domodossola (VB)
Gatti Silvio	Piemonte	IISS Baldessano-Roccati – Carmagnola (TO)
Bellucci Gianna	Toscana	ISIS Giorgio Vasari – Figline e Incisa Valdarno (FI)
Pilia Simone	Toscana	IIS Amedeo Avogadro - Abbadia San Salvatore (SI)
Temporin Filippo	Veneto	IIS Mario Rigoni Stern – Asiago (VI)

- **Resistenti**

nonché contro

- **Per la graduatoria della regione Piemonte: Galeasso Elena**, via Consolata n.3, Torino, 10122;
- **Per la graduatoria della regione Campania: Zanfrandino Andrea**, via I Traversa Cimitero n. 2/A; 80021 – Afragola (NA);
- **Per la graduatoria della regione Emilia Romagna: Ansaloni Nicola**, via Rocca n. 39/A, Ferrara, 44124;

- **Per la graduatoria della regione Toscana: Rafanelli Davide**, via Vecchia Fiorentina II° trav n. 158, Quarrata (PT), 51039;
- **Per la graduatoria della regione Liguria: Caliman Tiziana**, via Bari n. 37/1, Genova, 16127;

- **Controinteressati -**
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e/o adozioni di misure cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti:

- a) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29262 del 20.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Campania;
- b) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1327 del 13.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Emilia Romagna;
- c) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1387 del 15.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Liguria;
- d) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1330 del 13.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Lombardia;
- e) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 617 del 15.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Toscana;
- f) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, prot. n. 10484 del 08.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Piemonte;

- g) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. n. 2042 del 09.06.2022, pubblicata in data 10.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Veneto;

in subordine, per l'annullamento, previa sospensione

- a) del Decreto Direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 e dal Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022, quale bando del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha specificato alle Commissioni d'esame le modalità con cui poter fornire ai candidati carta e penna, per consentire a questi ultimi di poter effettuare i calcoli necessari alla risoluzione dei quesiti posti nella prova scritta della classe di concorso A047;
- b) delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, redatte dalla Commissione nazionale di esperti, ex art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022 (Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499) nella parte in cui non è stata prevista, per la prova scritta della classe di concorso 'A047 - Scienze matematiche applicate', la possibilità di fornire ai candidati carta e penna necessari per la soluzione dei quesiti proposti;
- c) dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nella parte in cui è stato interpretato, in sede concorsuale, come divieto di fornire, oltre che di introdurre, carta e penna ai candidati per lo svolgimento degli esercizi contenuti nei quesiti della prova scritta del concorso ordinario;
- d) della nota dell'USR per la Toscana del 07.04.2022, inoltrata a mezzo pec a tutte le sedi d'esame della prova scritta della classe di concorso A047, nonché delle note di egual tenore eventualmente emesse anche dagli altri Uffici Scolastici Regionali, nella parte in cui è stato specificato alle Commissioni d'esame il divieto di utilizzo di carta e penna in favore dei candidati ai sensi dell'art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022;
- e) del provvedimento, ignoto data e numero, del Ministero dell'Istruzione con cui è stato imposto agli Uffici Scolastici Regionali il divieto di non fornire, in sede concorsuale,

- carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso ‘A047 – Scienze matematiche applicate’ del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- f) dei provvedimenti, ignoti data e numero, dei singoli Uffici Scolastici Regionali con cui è stato imposto alle singole Commissioni d’aula il divieto di non fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso ‘A047 – Scienze matematiche applicate’ del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- g) ova occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- h) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti di essere convocati dall’Amministrazione scolastica alla prova orale suppletiva del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso ‘A047 - Scienze matematiche applicate’

o, in subordine per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti alla ripetizione della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso ‘A047 - Scienze matematiche applicate’, tramite l’indizione di una prova suppletiva dello stesso,

nonché, in ulteriore subordine, per

l’annullamento dell’intera procedura *de qua* per i motivi appresso specificati.

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso dei titoli d'accesso per l'insegnamento relativo alla classe di concorso 'A047 - Scienze matematiche applicate' e, conseguentemente, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, poi successivamente modificato ed integrato dal D.D. n. 649/2020, dal D.D. n. 749/2020 e dal D.D. n.23/2022.

I ricorrenti, avendo inoltrato ciascuno la propria domanda di partecipazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, sono stati convocati per il giorno 07.04.2022 per espletare la prova scritta del concorso *de quo* presso le diverse sedi concorsuali, segnatamente:

RICORRENTE	SEDE CONCURSUALE
Bizzarro Cinzia	Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 Castello - Piedimonte Matese (CE)
Coppola Chiara	Istituto Tecnico Industriale A.Volta - Aversa (CE)
Ottorino Manetta	Istituto Istruzione Superiore Galileo Galilei – Salerno (SA)
Brunetti Emilio	I.I.S. Petrucci Ferraris Maresca – Catanzaro (CZ)
Parlato Salvatore	I.P. “Persolino-Strocchi” – Faenza (RA)
Calestano Maria Consuelo	Istituto Tecnico Tecnologico "C. Rondani" - Parma
Ridolfo Marilina	Istituto Tecnico Commerciale G.Ginanni - Ravenna
Giglio Emilia Guida	ITIS Leonardo da Vinci - Parma
Borceto Alice	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Bernini Alba	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Montella Roberto	IIS Enzo A. Ferrari – Monza (MB)
Galimberti Davide Alessandro	I.I.S. Badoni – Lecco (LC)

Lanteri Angela	Liceo Classico e Linguistico Statale 'Manzoni' – Lecco (LC)
Melillo Valentina	Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci – Carate Brianza (MB)
D’Intini Gloria	Istituto di Istruzione Superiore Statale · Vittorio Bachelet – Oggiono (LC)
Scippo Gelsomina	Istituto "G. Maggiolini" - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Parabiago (MI)
Pignato Alberto	Istituto d'Istruzione Superiore Marconi-Galletti-Einaudi – Domodossola (VB)
Gatti Silvio	IISS Baldessano-Roccati – Carmagnola (TO)
Signore Pierpaolo	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Don Tonino Bello" – Tricase (LE)
Bellucci Gianna	ISIS Giorgio Vasari – Figline e Incisa Valdarno (FI)
Pilia Simone	IIS Amedeo Avogadro - Abbadia San Salvatore (SI)
Temporin Filippo	IIS Mario Rigoni Stern – Asiago (VI)

Orbene, giunti presso le rispettive sedi concorsuali, ai candidati, nonostante le richieste rivolte alle Commissioni d’esame presenti, non è stato consentito da queste ultime di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi oggetto dei quesiti proposti.

I candidati, dunque, hanno dovuto affrontare una prova scritta composta per l’80% da quesiti di cui era difficile, se non impossibile, fornire una risposta senza operare dei calcoli su un supporto materiale come quello rappresentato dalla carta.

Peraltro, il rifiuto delle Commissioni d’esame di fornire ai candidati carta e penna per le operazioni di calcolo, è stato il frutto di una palese errata ed ingiustificata interpretazione dell’art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale vieta ai candidati di «*introdurre nella sede di esame carta da scrivere*». Tale disposizione, invece, è stata interpretata anche come un generale divieto da parte delle Commissioni d’esame, su indicazione degli Uffici Scolastici Regionali, di fornire ai candidati fogli di carta vidimati dalla stessa Commissione, su cui effettuare i calcoli.

Inoltre, non tutte le Commissioni hanno vietato agli aspiranti docenti l’utilizzo di carta e penna, essendo numerose le notizie pervenute relative alle aule d’esame in cui è stato

concesso tale utilizzo e che ha creato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del concorso.

Conseguentemente, gli odierni ricorrenti, in preda al nervosismo ed allo stress per la difficoltà della situazione in cui sono stati posti dopo mesi di studio, non hanno raggiunto la soglia minima di 70/100 necessaria per accedere alla fase successiva, e cioè la prova orale.

Con ricorso contrassegnato con R.G. n. 6460/2022, depositato dinanzi alla Sezione Terza *bis*, gli odierni ricorrenti hanno impugnato la mancata ammissione alla prova orale del concorso *de quo*.

Nel frattempo, le procedure concorsuali su base regionale si sono esaurite con la pubblicazione delle graduatorie finali di merito, fatta eccezione per le regioni Puglia e Calabria, dove, non essendovi candidati che hanno superato la prova orale, non vi è stata la pubblicazione di una graduatoria finale di merito.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Gli odierni ricorrenti, come ricordato in epigrafe, hanno partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso 'A047 - Scienze matematiche applicate'.

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione, hanno sostenuto la prova scritta in data 07.04.2022 e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

La prova scritta della classe di concorso ‘A047 – Scienze matematiche applicate’, infatti, era composta da 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari all’80% dell’intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Algebra e geometria, Funzioni, Probabilità e statistica, matematica ed economia. Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente, non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli o delle costruzioni geometriche su supporti come un foglio di carta, et similia.

Le varie Commissioni d’esame hanno respinto la richiesta formulata dai candidati, costringendoli, di fatto ad affrontare la prova scritta del concorso *de quo*, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta.

Orbene, oltre ai dati già citati nel ricorso originario contrassegnato da R.G. n. 6460/2022, che evidenziavano in maniera oggettiva e statistica le ripercussioni che il mancato utilizzo di carta e penna durante la prova scritta aveva avuto sul numero di candidati ammessi alla prova orale (media bocciati: 98%), giova sottolineare che, tali effetti negativi si sono poi riversati anche sulle graduatorie finali di merito del concorso *de quo*.

Ed infatti, dei 115 posti messi a disposizione dall’Amministrazione scolastica nelle regioni in cui gli odierni candidati hanno partecipato alla prova, solo 15 posti sono stati attribuiti con le graduatorie finali di merito, come descritto nella tabella riportata di seguito:

<u>Regione</u>	<u>Posti messi a concorso</u>	<u>Vincitori finali</u>
Calabria	2	0
Campania	3	1
Emilia Romagna	12	1
Liguria	4	1
Lombardia	33	4
Piemonte	19	1
Puglia	3	0

Toscana	11	5
Veneto	28	2

In definitiva, la decisione delle singole Commissioni d'esame, dettate dall'errata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 e dalle comunicazioni, scritte o verbali, fornite anche il giorno della prova dall'Amministrazione scolastica, di non consentire l'utilizzo di carta e penna durante la prova scritta del concorso ordinario, ha generato un evidente *vulnus* alla stessa Amministrazione.

Infatti, la procedura concorsuale ha **attribuito solo il 13.04% dei posti messi a concorso**, un evidente nocumento all'organico scolastico, previsto e finanziato, che sarebbe dovuto entrare in servizio pochi giorni fa, e frutto di una decisione incomprensibile verificatasi a monte, e cioè quella di non consentire ai candidati di utilizzare carta e penna durante una prova scritta tecnicamente molto complessa; se fosse stato consentito l'utilizzo di carta e penna, i candidati avrebbero avuto una possibilità concreta di raggiungere quantomeno la soglia minima di 70/100 per accedere alla prova orale e l'Amministrazione scolastica avrebbe avuto più candidati da esaminare con maggiori *chance* di coprire l'organico previsto. Così non è stato.

Invero, il rifiuto espresso da parte di alcune Commissioni d'esame alla richiesta dei candidati di poter utilizzare carta e penna per l'espletamento della prova scritta è stato documentato da codesta difesa con i verbali oggetto di richiesta di accesso agli atti e depositati in giudizio in data 27.07.2022. In particolare, si evidenzia che nel verbale d'aula dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma, il Presidente di Commissione ha esplicitamente negato l'utilizzo di carta e penna ai candidati dopo essersi confrontato telefonicamente – il giorno stesso della prova – con il dirigente dell'Ambito Territoriale di Parma; tale scelta è stata motivata dal Presidente di Commissione data la contrarietà della richiesta avanzata dai candidati alla nota del Ministero dell'Istruzione n. 1028 del 09.03.2022 che "*destina i fogli solo alla Commissione*".

È evidente che la motivazione addotta da tale Commissione, che esemplifica al meglio la confusione che il giorno della prova si è generato nelle aule d'esame, non può essere legittima, come è evidente che nulla vietava alla Commissione di fornire ai candidati

dei fogli vidimati su cui riportare le operazioni di calcolo e di costruzione geometriche richieste dagli esercizi.

Di tutt'altro avviso, invece, sono state altre Commissioni d'esame. A titolo esemplificativo si cita il verbale – anch'esso depositato in giudizio in data 27/07/2022 – dell'Istituto Superiore Sant'Elia di Cantù, dal quale si evince che «sono stati consegnati a ciascun candidato all'inizio della prova, un foglio di carta timbrato e firmato da un componente del comitato di vigilanza e una penna».

Dall'esempio riportato, emergono due ordini di considerazioni.

Innanzitutto vi è la conferma che in almeno un'aula d'esame – ma i documenti depositati già in occasione del ricorso originario dimostrano che vi sono stati diversi episodi identici – vi è stata disparità di trattamento tra i candidati, e già tale elemento renderebbe illegittima la procedura concorsuale giacchè in situazioni identiche sono state adottate dall'Amministrazione – in modo del tutto arbitrario e confusionario – due azioni completamente opposte: una che favoriva alcuni candidati, altra che, invece, li sfavoriva.

In secondo luogo, la Commissione citata a titolo esemplificativo ha dimostrato quale avrebbe dovuto essere la soluzione concreta al problema e che, in particolare, non vi era alcun divieto di fornire carta e penna ai candidati, ma solo un generico divieto di “introdurre” carta ed appunti in sede d'esame, norma che viene applicata in ogni concorso pubblico. La Commissione, infatti, ha adottato la soluzione più ovvia ed efficiente, cioè fornire ai candidati dei fogli vidimati per eseguire dei calcoli matematici, ciò rende certamente illegittimo il diniego opposto dalle altre Commissioni d'esame agli odierni ricorrenti.

In alcuni casi, addirittura, la Commissione d'esame, sorti numerosi dubbi su tale aspetto, ha ritenuto necessario contattare l'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento per dei chiarimenti, per chiarire cioè se fosse possibile o meno fornire fogli di carta ai candidati per permettere loro di svolgere gli esercizi.

Ciò è certamente successo, ad esempio, in Toscana dove l'USR «a seguito di quesiti pervenuti» ha ritenuto necessario inviare, via pec, alle ore 09:34 del 07.04.2022 (giorno della prova) una comunicazione a tutte le Commissioni per chiarire il divieto.

Invero, la Direzione Generale dell'USR Toscana, con la predetta comunicazione, non ha fatto altro che richiamare l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative della prova, **non vieta in alcun modo l'utilizzo di carta e penna durante l'espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l'introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, «carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati».**

La *ratio* della norma richiamata dall'USR Toscana per giustificare il divieto di utilizzo della "carta da scrivere", pertanto, mirava unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli *et similia*, la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati, al fine di certificarne l'inidoneità a trarne un indebito vantaggio.

Orbene, non è dato sapere come l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell'USR Toscana, e da tutte le altre commissioni d'esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d'esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d'aula per effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche necessarie per sostenere la prova *de qua*.

Con il proprio diniego, l'Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

L'assenza di un supporto materiale su cui effettuare calcoli e costruzioni geometriche, ha generato nei candidati, che di certo non potevano immaginare che non sarebbero stati forniti fogli vidimati (neppure dalla lettura delle predette norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso) irritazione e stress che hanno compromesso l'intera prova e non hanno consentito loro di raggiungere la soglia di 70/100 necessaria

per accedere alla prova orale. Un pregiudizio che ha colpito migliaia di candidati date le percentuali, pressoché totali, di docenti bocciati ad una prova vertente su quesiti della propria classe di concorso.

Tutti gli odierni ricorrenti, inoltre, trovatisi nella citata situazione, hanno chiesto ai commissari di poter verbalizzare tale circostanza. Solo alcuni, però, sono riusciti a superare l'iniziale rifiuto delle commissioni, ed hanno potuto far verbalizzare la mancata volontà dei commissari di fornire carta vidimata ai candidati. Tali verbali, già oggetto di un'istanza di accesso agli atti inoltrate alle rispettive amministrazioni di competenza, hanno riguardato le aule dove erano presenti i seguenti ricorrenti: Manetta (Campania), Coppola (Campania), Pignato (Piemonte), Bellucci (Toscana), Parlato (Emilia Romagna), Calestani (Emilia Romagna), Ridolfo (Emilia Romagna) e Giglio (Emilia Romagna).

Neppure il fatto che la prova fosse *computer based* e che anche per tutti gli altri turni delle altre classi di concorso fosse stato impedito di utilizzare carta e penna, appare una giustificazione sufficiente al diniego opposto dalle Commissioni d'esame agli odierni ricorrenti. Infatti, premesso che l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, norma citata nelle diverse aule a giustificazione del diniego opposto, non vietava alle stesse di fornire fogli vidimati, è evidente che paragonare la prova scritta della classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate' a quella di altre classi di concorso dei giorni precedenti come, ad esempio, 'A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado' e 'A019 – Filosofia e Storia' non giustifica il divieto di fornire un valido supporto per effettuare i calcoli. Notoriamente, infatti, per materie come italiano, storia, filosofia e geografia, non è richiesto di risolvere esercizi fondati su calcoli e ragionamento, occorre conoscere le nozioni ed individuare la risposta esatta tra quelle proposte.

Le commissioni che hanno fornito ai candidati dei fogli di carta su cui svolgere la propria prova, oltre che ispirate dal buon senso, hanno correttamente interpretato le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso.

Va però sottolineato, che la confusione generatasi in sede d'esame, e le diverse soluzioni al problema adottate dalle diverse commissioni, hanno generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati. Infatti, ad alcuni candidati è stato concesso di

poter effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche con fogli forniti dalla stessa commissione.

Gli elementi citati, così come sarà precisato di seguito, sono indicativi dell'eccesso di potere che l'Amministrazione resistente ha posto nel proprio agire amministrativo. In particolare, nella fattispecie si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost.

In relazione al tema dell'eccesso di potere della Pubblica Amministrazione derivante da disparità di trattamento tra i candidati di una medesima procedura concorsuale, anche di recente, vi sono state numerose pronunce che ne hanno delineato i caratteri fondamentali.

In particolare, il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 10099 del 01.10.2021 ha chiarito che *«la disparità di trattamento può essere rilevata nel caso in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti»*, e con la Sentenza n. 9851 del 20.09.2021 ha precisato che *«**di disparità di trattamento ci si po' lamentare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe**»*. Tali interventi giurisprudenziali sono confermati in diverse decisioni assunte dai vari giudici amministrativi del nostro Paese (ex multis: TAR Lazio – Roma, Sent. n. 11173 del 02.11.2021; TAR Lombardia – Brescia, Sent. n. 903 del 02.11.2021; TAR Piemonte, Sent. n. 915 del 14.10.2021).

Ad ulteriore conferma dell'illogicità del divieto opposto in sede concorsuale agli odierni ricorrenti, giova ricordare che neppure l'O.M. n. 187 del 21.06.2021, contenente il protocollo Covid-19 per svolgere in sicurezza il concorso ordinario, contiene una norma che vieta ai candidati di utilizzare carta e penna in sede concorsuale, pertanto, la presenza di una prova *computer based*, di per sè, non esclude automaticamente la possibilità di effettuare dei calcoli su un supporto fornito ai candidati dalla stessa commissione.

Tutto quanto esposto ha generato una evidente disparità di trattamento negli odierni ricorrenti i quali sono stati vittime di un'illegittima, nonché illogica, interpretazione di una norma, l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, che ha una finalità

specifica e ben diversa da quella frutto dell'interpretazione dei commissari e degli Uffici Scolastici Regionali resistenti.

..*.*.*

Giova precisare che, nonostante le richieste di indirizzo di residenza di almeno un controinteressato, inoltrate a mezzo pec agli Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia e per il Veneto, per cui è stato effettuato anche un sollecito, ad oggi non è pervenuta a codesto difensore alcuna comunicazione in merito dalle Amministrazioni citate.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

È evidente, inoltre, come i ricorrenti stiano subendo la frustrazione delle proprie legittime ambizioni di ottenere l'immissione in ruolo per la propria classe di concorso, a causa delle illegittime scelte operate dall'Amministrazione resistente nel corso della prova scritta del 07.04.2022.

Si chiede, dunque, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali con la convocazione di una prova suppletiva del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate, o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE

INAUDITA ALTERA PARTE

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che i ricorrenti vedrebbero preclusa la possibilità che li porterebbe ad ottenere l'agognata immissione in ruolo o l'abilitazione per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', appare opportuno, quindi, ordinare

all'Amm.ne resistente con decreto presidenziale *inaudita altera parte* la convocazione di una prova orale suppletiva dei ricorrenti, relativa al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate, o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore dei ricorrenti.

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta procura in calce al presente atto.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto monocratico n. 5945/2022 emesso, in data 19/09/2022, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio –Roma, sul ricorso R.G. n. 6460/2022 e nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio (richiamata nel decreto n. 5945/2022).

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta